



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0010953**
del 02/11/2017 ore 12:03:31
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/me

Roma, 2 novembre 2017

Informativa n. 57/2017

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. – rinnovo elenchi dei professionisti delegati dal Giudice delle Esecuzioni.

Caro Presidente,

come certamente saprai, l'art. 179 ter disp. att. c.p.c. contiene le disposizioni relative all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita su delega del Giudice dell'esecuzione. Tale disposizione è stata modificata dal decreto legge n. 59/2016, convertito dalla legge n. 119/2016. Le modifiche hanno inciso in modo rilevante sui criteri di formazione e aggiornamento dei professionisti che richiedono l'iscrizione nell'elenco nonché sulle modalità di tenuta dell'elenco medesimo.

In particolare il primo comma del novellato art. 179 ter disp. att. c.p.c. affida ad un decreto del Ministero della Giustizia, avente natura non regolamentare, l'individuazione del percorso formativo e di aggiornamento periodico per i professionisti richiedenti l'iscrizione nell'elenco. La legge n. 119/2016, di conversione del summenzionato decreto legge n. 59/2016, ha precisato che:

- il decreto ministeriale richiamato nell'art. 179 ter disp. att. c.p.c., relativo alla formazione e aggiornamento dei professionisti che compongono l'elenco, deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione medesima (vale a dire entro sessanta giorni dal 3 luglio 2016);
- nonostante l'emanazione del suddetto decreto ministeriale, per i successivi dodici mesi, le operazioni di vendita devono continuare ad essere delegate ad uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 119/2016, vale a dire ai professionisti iscritti nell'elenco formato dal Presidente del Tribunale sulla base degli elenchi provvisori trasmessi, con cadenza triennale, dai Consigli degli Ordini territoriali degli avvocati, notai e dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Ad oggi, il citato decreto ministeriale non risulta emanato e, pertanto, la specifica disposizione relativa ai nuovi criteri di formazione e aggiornamento per i professionisti da iscrivere nell'elenco non può essere applicata.

L'esigenza di garantire efficacia ed economicità all'azione della pubblica amministrazione, così da assicurarne il buon andamento (cfr. art. 97 Cost.), e l'esigenza di non interrompere l'attività dei Tribunali,

consentendo loro di continuare a scegliere come ausiliari nelle operazioni di vendita professionisti competenti e con adeguata esperienza, rende opportuno procedere secondo le modalità finora conosciute e ancora valide, in assenza di disposizioni di maggior dettaglio adottate con il decreto del Ministero della Giustizia.

Pertanto in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del triennio (1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017), Ti ricordo che il Consiglio dell'Ordine territoriale dovrà acquisire le disponibilità degli iscritti per l'aggiornamento degli elenchi dei professionisti delegati alle operazioni di vendita e comunicare, entro il 31 dicembre 2017, ai Presidenti dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario. Agli elenchi formati dal Consiglio dell'Ordine dovranno essere allegate le schede redatte e sottoscritte da ciascun professionista, recanti le esperienze maturate nello svolgimento delle procedure esecutive ordinarie o concorsuali. Il Presidente del Tribunale procederà, a sua volta, a formare l'elenco "generale" dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmetterà ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede sottoscritte da ciascun professionista.

Ti preciso, inoltre, che una volta formati gli elenchi "generali" presso i Tribunali, le operazioni di vendita verranno delegate dal giudice dell'esecuzione secondo le tradizionali modalità. Questo meccanismo di nomina resterà vigente fino allo scadere dei dodici mesi successivi all'emanazione del decreto del Ministero della giustizia previsto dal novellato art. 179 ter disp. att. c.p.c..

Cari saluti

Massimo Miani

